



INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA)

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituto, nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), della normativa nazionale vigente, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), della L. 132/2025 e del DM 166/2025, al fine di:

- Favorire un uso consapevole, sicuro ed etico delle tecnologie di IA;
- Tutelare studenti, personale e famiglie;
- Promuovere l'innovazione didattica in coerenza con il PTOF.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a docenti, personale ATA, studenti e a tutte le figure che, a vario titolo, utilizzano strumenti di IA per attività didattiche, amministrative, organizzative o istituzionali.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) Intelligenza Artificiale (IA): sistema progettato per operare con diversi livelli di autonomia, in grado di generare contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali;
- b) Agente di IA (AI agent): sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza intervento umano diretto;
- c) Strumenti di IA: software, applicazioni, piattaforme, agenti o sistemi informatici, di terze parti o sviluppati internamente, rientranti nelle definizioni di cui alle lettere a) e b);
- d) Sistemi di IA ad alto rischio: quelli individuati dall'Allegato III del Regolamento (UE) 2024/1689.

Art. 4 – Uso degli strumenti di IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA per finalità didattiche, formative e organizzative nel rispetto delle normative vigenti, delle Linee guida ministeriali e delle disposizioni interne a tutela della privacy.
2. L'utilizzo deve essere coerente con il PTOF e con le deliberazioni degli organi collegiali.
3. La scelta degli strumenti deve rispettare i limiti contrattuali di età previsti dai fornitori e le norme vigenti.
4. L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per studenti e famiglie, salvo approvazione secondo le procedure previste per l'adozione dei libri di testo.
5. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio è consentito esclusivamente nei limiti previsti dalla normativa vigente e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
6. L'utilizzo di agenti di IA è consentito solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e con obbligo di supervisione umana.

7. La responsabilità delle decisioni e delle scelte didattiche resta in capo al docente, anche quando supportate da strumenti di IA.

Art. 5 – Uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e amministrative

1. L'uso di strumenti di IA per la produzione di atti, documenti e attività amministrative è consentito nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, della sicurezza informatica e delle procedure interne dell'Istituto.
2. La responsabilità dei contenuti prodotti con il supporto dell'IA resta in capo al soggetto che li ha generati.
3. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio per attività istituzionali è subordinato a preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
4. L'utilizzo di agenti di IA deve essere espressamente autorizzato dal Dirigente Scolastico e sempre sottoposto a supervisione umana.

Art. 6 – Uso degli strumenti di IA da parte degli studenti

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti è consentito esclusivamente per scopi didattici, nel rispetto dei limiti di età stabiliti dai fornitori e sotto la guida dei docenti.
2. Gli studenti devono rispettare le norme vigenti e le disposizioni dell'Istituto in materia di privacy, sicurezza dei dati e tutela dei sistemi informatici, anche nell'uso al di fuori dell'ambiente scolastico.
3. Gli elaborati realizzati con il supporto dell'IA devono essere dichiarati come tali secondo le modalità stabilite dai docenti.
4. Lo studente resta responsabile, anche sotto il profilo disciplinare, dei contenuti prodotti mediante strumenti di IA.
5. Resta ferma la responsabilità delle famiglie per l'utilizzo degli strumenti di IA al di fuori dell'orario e dell'ambiente scolastico.

Art. 7 – Tutela dei dati personali e sicurezza

1. È vietato inserire nei sistemi di IA dati personali sensibili o appartenenti a categorie particolari, salvo nei casi consentiti dalla normativa.
2. L'Istituto promuove il coinvolgimento del DPO/RPD per l'aggiornamento delle informative privacy e delle misure di sicurezza.

Art. 8 – Sistemi di IA ad alto rischio

1. È vietato l'uso di sistemi di IA ad alto rischio (quali riconoscimento biometrico, analisi delle emozioni o profilazione invasiva), salvo espressa previsione normativa e specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico.
2. Eventuali sperimentazioni devono essere precedute da valutazione di impatto e dalle necessarie autorizzazioni.

Art. 9 – Formazione e alfabetizzazione all'IA

L'Istituto promuove percorsi di formazione rivolti a docenti, personale e studenti per sviluppare competenze di alfabetizzazione all'Intelligenza Artificiale, favorendo un uso critico, consapevole e responsabile delle tecnologie.

Art. 10 – Monitoraggio e aggiornamento

Il presente regolamento è soggetto a monitoraggio periodico e può essere aggiornato dal Consiglio di Istituto in relazione all'evoluzione normativa e tecnologica.